

REGOLAMENTO (CEE) N. 461/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1993

recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasce di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91⁽³⁾, in particolare gli articoli 2, 4, paragrafo 3, 5 e 6 e 7, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha stabilito criteri di classificazione delle carcasce su scala comunitaria, allo scopo di migliorare la trasparenza del mercato nel settore delle carni ovine; che sono necessarie modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi di mercato rilevati sulla base dei criteri di classificazione; che occorre disporre che i prezzi di mercato siano rilevati in una fase adeguata del processo di commercializzazione; che è opportuno che tale fase corrisponda al momento in cui gli animali entrano nel macello; che, per garantire una classificazione uniforme delle carcasce di ovini nella Comunità, è necessario precisare le definizioni relative alla conformazione, allo stato di ingrassamento e al colore;

considerando che è opportuno stabilire un sistema di rilevazione dei prezzi in base alla classificazione effettuata nei macelli immediatamente dopo la macellazione; che, a tal fine, è necessario un'identificazione adeguata delle carcasce;

considerando che la classificazione deve essere operata da personale sufficientemente qualificato; che l'attendibilità della classificazione deve essere controllata attraverso controlli efficienti, tali da garantirne l'applicazione omogenea;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha previsto che le verifiche sul posto siano effettuate da un gruppo di controllo comunitario, per garantire l'applicazione uniforme della tabella comunitaria di classificazione in tutta la Comunità;

considerando che è necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla composizione di tale gruppo e all'attuazione delle verifiche sul posto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo di mercato, da rilevare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2137/92, si intende il prezzo entrata macello, al netto dell'IVA, pagato al fornitore per l'agnello di origine comunitaria. Tale prezzo è espresso per 100 kg di carcassa nella presentazione di riferimento di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.

2. Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa constatato a caldo, rettificato per tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.

3. Qualora la presentazione della carcassa pesata e classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adeguano il peso della carcassa mediante l'applicazione di fattori di correzione, secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati. Tuttavia, con riguardo alle categorie A e B di cui all'allegato III del medesimo regolamento, gli Stati membri possono riferire i prezzi per 100 kg all'abituale presentazione delle carcasce di cui trattasi. In tal caso gli Stati membri segnalano alla Commissione le differenze tra la presentazione considerata e la presentazione di riferimento.

Articolo 2

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno trasmettono in via riservata alla Commissione, prima del 15 marzo 1993, l'elenco dei macelli e degli stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi conformemente alla tabella comunitaria (in prosieguo stabilimenti partecipanti), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 1.